

ORIGINALE / COPIA

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

^^^^^^^^^^^^^^^^

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del registro

Anno 2017

**OGGETTO: DDL 981/15, Legge sulla montagna. Istituzione delle zone franche montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS**

^^

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **17:32** nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.


Presiede l'adunanza il sig. **Pantina Gandolfo** nella qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1	PANTINA Gandolfo	P	9	CASCIO Mario (1952)	P
2	CASCIO Santina Maria	P	10	DOLCE Domenico	P
3	MACALUSO Giuseppina	A	11	DI FIORE Antonino	P
4	RINALDI Giuseppina Rosalia	P	12	CIRAULO Sandra	P
5	LIPANI Maria	P	13	D'IPPOLITO Gandolfo	P
6	CURATOLO Barbara	P	14	SIRAGUSA Francesco	A
7	LO VERDE Gandolfo	P	15	CASCIO Mario (1989)	P
8	BORGESE Enzo	P			

Assenti i consiglieri: Siragusa, Macaluso

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dolce

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.




## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- il 24,5 per cento del paesaggio siciliano, e dunque quasi un quarto del totale, è montuoso e soffre di gravi disagi sociali ed economici legati alla forte crisi che da tempo attanaglia le zone montane;
- le cause del disagio appaiono facilmente riconducibili alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali pubblici e privati, alla grave carenza di infrastrutture che rendono il paesaggio difficilmente accessibile e gli scambi commerciali profondamente problematici;
- il paesaggio è inoltre reso estremamente fragile a causa dei fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi;
- da tale situazione deriva un contesto di grave marginalità dei paesaggi montani e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree regionali, al quale è necessario porre rimedio attraverso interventi di recupero e di rivitalizzazione per evitare l'abbandono dei centri abitati, il diffondersi del disagio sociale innescato dalla mancanza di lavoro, e la scomparsa delle tradizioni e della cultura dell'intero paesaggio interessato;
- la necessità di intervenire efficacemente per contrastare il fenomeno dell'abbandono è inoltre collegata alla constatazione che nei paesaggi montani sono concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali uniche e irripetibili, le quali costituiscono opportunità di sviluppo che vale la pena salvaguardare con una accorta politica di agevolazione all'insediamento di nuova popolazione e di nuove attività produttive;
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree montane appare strettamente connesso a due elementi fondamentali: la quantità e qualità dei servizi alla popolazione presenti sul paesaggio, nonché l'accessibilità, intesa sia come presenza di infrastrutture materiali, in grado di assicurare un'efficiente mobilità interna ed esterna, che immateriali, in grado di permettere l'accesso a collegamenti telematici per contrastare il *digital divider*;
- tra gli strumenti ritenuti più adeguati per migliorare le condizioni di sviluppo del paesaggio si ricomprende la leva delle agevolazioni fiscali in coerenza con una politica di incentivazione delle Zone franche Montane allo scopo di recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate sul paesaggio montano;

### **Rilevato che:**

- il CIPE ha definito Aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120 per cento della media comunitaria;



- l'incentivo alle zone montane deve essere mirato ad assicurare condizioni di permanenza della popolazione residente nei paesaggi montani ed il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione, privilegiando la cura dell'ambiente naturale, la valorizzazione delle peculiari risorse umane, culturali e lo sviluppo delle attività economiche;

**Rilevato altresì che:**

- su proposta dei Centri Commerciali Naturali di Gangi, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Nicosia, della Confesercenti e Cgil alte Madonie, di Casa Artigiani Palermo, dell'Associazione "Il Caleidoscopio" e dei Borghi più Belli d'Italia - Sicilia, in passato la Commissione legislativa regionale "Attività Produttive" si era occupata di un disegno di legge, non ancora approvato dall'ARS e che giace negli Uffici, in attesa di approdare in Aula, da oltre 820 giorni, inteso a incentivare le Zone Franche Montane a garanzia dello sviluppo delle aree più marginali;

- il suddetto disegno di legge sottolinea che le politiche di sviluppo devono mirare in particolare a:

a) conseguire la piena integrazione con il sistema economico regionale;

b) garantire ai cittadini e alle imprese l'accesso ai

servizi pubblici essenziali e ad altri servizi di utilità sociale;

c) contenere lo spopolamento;

d) favorire l'occupazione giovanile;

e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali; f) frenare il dissesto idrogeologico ed i fenomeni di desertificazione del suolo;

g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il turismo montano, l'artigianato, il commercio;

h) promuovere l'associazionismo e l'aggregazione fra i comuni montani;

**Ritenuto che:**

- per sostenere le zone franche montane appare di primaria importanza promuovere una politica fiscale di sviluppo che spinga le imprese ad investire in tali paesaggi;


- per la suddetta finalità è inoltre opportuno attuare politiche coerenti da parte dei diversi livelli di governo tramite interventi posti in essere utilizzando le risorse europee, nazionali e regionali;

Dato atto che:

la disciplina normativa applicabile ai comuni montani trova la sua fonte normativa di livello nazionale nell'art. 27 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 20/07/2017 con la quale l'Amministrazione Comunale sollecita l'ARS all'approvazione del disegno di legge suddetto;

Tutto ciò premesso,



## PROPONE

**Sollecitare** l'approvazione del Disegno di Legge 981/15, denominato "Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane", da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana nonché la copertura delle risorse finanziarie anche mediante rimodulazione in incremento della voce credito d'imposta del "Patto per la Sicilia" sino a 100 mil€ con vincolo di destinazione alle ZFM di almeno il 50% della dotazione finanziaria

**Inserire**, tra l'altro, nel disegno di legge l'ESONERO del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l'ESENZIONE:


– ai fini delle imposte dirette, del reddito prodotto all'interno della zona franca;

– ai fini IRAP, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento


dell'attività esercitata dall'impresa nella Zfm;

– dell'IMU, per gli immobili siti nella Zfm, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo e di trasmetterlo agli onorevoli Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché ai Capi gruppo dell'ARS.



Il Presidente del Consiglio C.le





(n. 981)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Marziano, Barbagallo, Dipasquale, Maggio, Sammartino

*il 16 aprile 2015*

*Legge sulle montagne. Istituzione delle Zone Franche Montane*

---O---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA

**ATTIVITA' PRODUTTIVE:** Agricoltura, industria, partecipazioni regionali, commercio, cooperazione, pesca, artigianato

Composta dai deputati:

Marziano Bruno, *presidente*; Lentini Salvatore, *vicepresidente*; Germanà Antonino Salvatore, *vicepresidente*; Coltraro Giambattista, *segretario*; Alongi Pietro; Arancio Giuseppe Concetto; Cancelleri Giovanni Carlo; Dipasquale Emanuele, *relatore*; Gennuso Giuseppe; Lombardo Salvatore Federico; Mangiacavallo Matteo; Nicotra Raffaele Giuseppe; Ruggirello Paolo; Sammartino Luca; Vullo Gianfranco.

Presentata il 7 ottobre 2015

Onorevoli colleghi,

il 24,5 per cento del territorio siciliano, quasi un quarto, è montuoso. E' notorio come le popolazioni montane della nostra regione vivano un profondo disagio sociale ed economico, acuitosi notevolmente durante gli ultimi anni a causa della gravità della crisi.

Emigrazione e spopolamento progressivo, ristagno delle attività economiche, abbandono del territorio costituiscono fenomeni che sembrano inarrestabili.

Le cause di tali fenomeni appaiono facilmente riconducibili alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali, sia pubblici che privati, alla grave carenza di infrastrutture adeguate per le comunicazioni materiali, di carattere stradale e ferroviario, ma anche per quelle immateriali, nonostante lo sviluppo delle nuove

tecnologie dell'informazione. Il territorio è estremamente fragile determinando fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi. Tutto ciò ha delineato un contesto di grave marginalità dei territori montani e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree regionali che va arrestato rafforzando ed incentivando la presenza dell'uomo.

Nei territori montani sono concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali uniche ed irripetibili. Tali risorse costituiscono opportunità di sviluppo che vale la pena cogliere con una accorta politica di agevolazione all'insediamento di nuova popolazione e di nuove attività produttive.

Il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree montane è strettamente connesso a due elementi fondamentali: la quantità e qualità dei servizi alla popolazione presenti sul territorio, nonché l'accessibilità, intesa sia come presenza di infrastrutture materiali, in grado di assicurare un'efficiente mobilità interna ed esterna, che immateriali, in grado di permettere l'accesso a collegamenti telematici.

Il presente disegno di legge si propone di individuare strumenti ed azioni che consentano ai territori montani uno sviluppo equilibrato rivolto alla valorizzazione delle peculiarità territoriali in un'ottica innovativa, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.

Tra gli strumenti che riteniamo più adeguati c'è indubbiamente la leva delle agevolazioni fiscali. Mutuando la normativa riferibile alle Zone franche urbane, si procede, col presente disegno di legge, alla istituzione delle Zone franche Montane per recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate sul territorio montano.

Ai fini della individuazione delle zone in questione potrebbe adottarsi la definizione di "Aree di montagna particolarmente svantaggiate" già adottata dal CIPE alla stregua della quale sono così definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120 per cento della media comunitaria.

Va comunque precisato che tale forma di incentivazione ai sensi dell'articolo 108 TFUE deve essere verificata in termini di compatibilità con il regime di aiuto le cui valutazioni sono affidate alla Commissione UE avuto riguardo anche a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune UE.,

Per quanto concerne la provvista finanziaria le risorse possono essere rinvenute, al pari di quanto avvenuto per le Zfu, nel Fondo di sviluppo e coesione e, possibilmente, anche nella nuova programmazione europea.

## DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE

### Art. 1.

#### *Finalità*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, in armonia con la normativa statale e comunitaria, garantisce e promuove lo sviluppo socio-economico dei territori montani.

2. La Regione concorre, insieme con i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti e ai Comuni, ad assicurare condizioni di permanenza della popolazione residente nei territori montani ed il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione, privilegiando la cura dell'ambiente naturale, la valorizzazione delle peculiari risorse umane, culturali e lo sviluppo delle attività economiche.

3. Le politiche territoriali di sviluppo mirano in particolare a:

- a) conseguire la piena integrazione con il sistema economico regionale;
- b) garantire ai cittadini e alle imprese l'accesso ai servizi pubblici essenziali e ad altri servizi di utilità sociale;
- c) contenere lo spopolamento;
- d) favorire l'occupazione giovanile;
- e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali;
- f) frenare il dissesto idrogeologico ed i fenomeni di desertificazione del suolo;
- g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il turismo montano, l'artigianato, il commercio;
- h) promuovere l'associazionismo e l'aggregazione fra i comuni montani.

### Art. 2.

#### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni montani di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai comuni ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali regionali a prevalente territorio montano.

### Art. 3.

#### *Territori montani*

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Fondo unico per la montagna*

1. Per le finalità di cui alla presente legge si utilizzano le risorse previste nel "Fondo regionale per la montagna", apposite risorse previste nel Fondo per lo Sviluppo e Coesione, nonché risorse statali o di altri enti pubblici.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale a favore degli stessi enti locali.

3. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dalla Regione ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane che lo utilizzano, sulla base di una programmazione annuale approvata dai competenti organi deliberanti, a favore dei comuni montani.

#### Art. 5.

##### *Piani di sviluppo dei territori montani*

1. Ai fini dello sviluppo delle attività economiche e del miglioramento dei servizi, i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti adottano i piani di sviluppo specifici per i singoli territori montani.

2. I piani individuano, partendo dall'analisi dei bisogni e delle criticità presenti nei territori, gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato, con particolare riferimento al miglioramento della qualità della vita, all'incremento dell'occupazione e delle attività produttive, all'accessibilità dei servizi essenziali, al riassetto idrogeologico ed alla gestione e conservazione del patrimonio naturale e monumentale e definiscono su tale base, indicando i relativi strumenti attuativi, le priorità delle opere e degli interventi da realizzare, individuando i risultati attesi.

3. Gli interventi sostengono le attività economiche ecocompatibili da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale secondo modalità di intervento integrate coerenti con gli atti di programmazione locale e regionale.

4. L'integrazione degli interventi è attuata tramite il coordinamento di tutte le politiche, risorse e progetti che insistono su uno stesso territorio, nonché tra settori e territori differenti, al fine di potenziare i vantaggi derivanti dalle risorse attivate.

5. La programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi sono realizzate attraverso il procedimento della programmazione negoziata.

#### Art. 6.

##### *Mobilità e Trasporti*

1. L'Assessorato regionale ai trasporti e alla mobilità, sentiti i Comuni, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti, elabora un piano di durata triennale per il trasporto nelle aree montane e pedemontane teso a garantire il diritto alla mobilità della popolazione per motivi di studio e/o lavoro, nonché a rendere accessibile il territorio interessato anche per finalità economiche e turistiche.

2. Per le zone sprovviste di collegamenti per mezzo di servizi pubblici di trasporto, possono essere previsti servizi alternativi.

#### Art. 7.

##### *Incentivi per l'insediamento nelle zone montane*

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, i Comuni territorialmente competenti adottano misure tendenti a favorire l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora attuale da comuni non montani, o da altra dimora in Italia o all'estero, a comuni montani aventi le caratteristiche indicate all'articolo 2.

#### Art. 8.

##### *Agricoltura di montagna*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea promuove lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e della zootecnia, quali strumento di presidio del territorio e consolidamento della presenza antropica nei territori montani.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sostiene il rafforzamento delle aziende agricole e zootecniche promuovendo l'innovazione, la riconversione, l'accesso al mercato, nonché il ricambio generazionale e le politiche a favore dei giovani anche attraverso formule innovative, ovvero azioni di tutoraggio e attivazione di servizi di supporto per lo start-up di nuove imprese.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea incentiva l'associazionismo tra produttori agricoli e zootecnici, le filiere agricole e agro-alimentari, con particolare riferimento a quelle con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale.

#### Art. 9.

##### *Tutela dei prodotti tipici*

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani e valorizzare i prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) N. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, è istituito, presso l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea l'Albo dei prodotti di montagna siciliani, al quale sono iscritte le produzioni di materie prime, o trasformate, purché originarie nei comuni di montagna.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono utilizzare la menzione aggiuntiva "prodotti di montagna siciliana" anche se aggregate a più vasti organismi di tutela.

#### Art. 10.

##### *Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane*

1. L'Assessorato regionale per le attività produttive, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali quali autentiche espressioni della montagna siciliana e definisce le azioni promozionali e di sostegno.

2. I Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti definiscono entro il 31 dicembre di ogni anno gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo in armonia con le linee generali tracciate dalla Regione.

#### Art. 11.

##### *Immobili abbandonati*

1. I Comuni montani, previo accordo con i soggetti proprietari, predispongono un piano di utilizzazione dei beni immobili abbandonati da destinare al sostegno delle imprese giovanili o ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, artistiche, culturali, turistiche, formative o ricreative.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Banca della Terra".

#### Art. 12.

##### *Allacciamenti telefonici ed elettrici*

1. La Regione sottoscrive convenzioni con Poste Italiane al fine di assicurare i servizi postali nelle aree montane.

#### Art. 13.

##### *Recupero dei manufatti ferroviari*

1. La Regione, i Liberi consorzi comunali, le Città metropolitane e i comuni possono stipulare intese per il recupero delle stazioni ferroviarie disabiliate o non presidiate da concedere in comodato d'uso a favore delle associazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, punti di informazione turistica, centri di educazione ambientale, sportelli del cittadino. La Regione promuove altresì intese con agenzie di sviluppo e le Ferrovie dello Stato per utilizzare tali edifici come sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

#### Art. 14.

##### *Sviluppo del turismo montano*

1. Il Presidente della Regione con proprio decreto, previa delibera di Giunta, adotta un piano per una efficace strategia di sviluppo turistico dei territori montani fondata sull'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni tipiche,

compresi i prodotti dell'enogastronomia locale, nel rispetto del territorio e delle sue risorse, e finalizzata ad incrementare le capacità di ospitalità, le strutture sportive, i servizi all'utente, le iniziative ricreativo-culturali.

2. L'assessorato regionale al turismo incentiva iniziative per l'ideazione e l'implementazione di progetti innovativi nel turismo in ambito montano anche attraverso la creazione di reti e network tra enti ed operatori di settore.

3. L'assessorato regionale al turismo interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionali siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti.

#### Art. 15.

##### *Sistema formativo*

1. La Regione, i Liberi consorzi comunali, le Città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani mediante conclusione di accordi di programma.

2. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti.

3. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine l'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

#### Art. 16.

##### *Efficienza energetica*

1. La Regione può concedere agevolazioni a favore dei residenti nei comuni montani per la realizzazione ed il mantenimento di piccoli generatori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

#### Art. 17.

##### *Servizi sanitari*

1. L'assessore regionale per la salute provvede con proprio decreto a garantire nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Predispone altresì un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come insieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate nelle zone montane della Regione.

2. La Regione provvede all'attuazione del progetto anche avvalendosi della rete del Sistema informativo montagna (SIM).

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è vincolata un quota pari allo 0,3 per cento del fondo sanitario regionale.

#### Art. 18.

##### *Distribuzione di carburanti*

1. La Regione, sentiti i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, può determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.

#### Art. 19.

##### *Istituzione Zone Franche Montane (ZFM)*

1. Nei territori indicati dall'articolo 2 sono individuate Zone Franche Montane (ZFM) secondo i criteri previsti dalla vigente legislazione statale in materia di zone franche.

2. Le risorse necessarie al finanziamento delle agevolazioni previste per le finalità di cui al comma 1 sono reperite, previo accordo col Governo statale, dal Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione.

3. Alle zone franche montane si applicano le norme della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, articolo 67, di istituzione di Zone franche urbane, ulteriori rispetto a quelle selezionate con la delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008. La Regione in sede di accordo di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le disposizioni applicative della presente legge.

#### Art. 20.

##### *Contributi finanziari in favore delle piccole e microimprese nelle ZFM*

1. Le piccole e microimprese, come individuate dalla normativa europea, che hanno sede o che iniziano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità dell'articolo 23, usufruiscono di un contributo in favore di progetti di investimento, come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 luglio 2013, nella forma del credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, nei limiti del fondo di cui all'articolo 23, a tal fine vincolate.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono erogate in prima applicazione in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni di cui ai regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013.



3. Resta salva la possibilità di superare le soglie di cui al comma 2, secondo le norme contenute nella legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto della normativa europea.

#### Art. 21.

##### *Contributi finanziari in favore delle imprese nelle ZFM*

1. La Regione concede un contributo in favore di progetti di investimento nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano nuovi investimenti nel territorio delle ZFM, per un importo, per le imprese operanti nel settore del turismo, non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 4 milioni. Per le imprese non operanti nel settore turismo, l'importo è determinato nel modo seguente:

a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;

b) piccole imprese: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro un milione;

c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.

#### Art. 22.

##### *Erogazione dei benefici*

1. Ai fini della erogazione dei benefici di cui agli articoli 23, 24 e 25, la Regione concede priorità alle aree di montagna in cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata sia pari o inferiore al 75 per cento della media nazionale, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.

2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa, ai soli fini della individuazione delle risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali europee

#### Art. 23.

##### *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

*In continuazione di seduta*

*Consiglieri presenti n.13*

*Assente giustificato Siragusa Francesco, Macaluso Giuseppina*

*Per l'amministrazione Comunale sono presenti Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce*

***Oggetto:Richiesta approvazione disegno di Legge 981/15 denominato "Legge sulla montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane " da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana" ;***

*Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all'o.d.g., passa ad esaminare l'argomento posto al punto n.8 dell'o.d.g., avente ad oggetto: **Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie ( ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n.457) che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione prezzo di cessione.***


*Aperta la discussione, il **Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina**, da lettura dell'oggetto della proposta e passa la parola al Sindaco perché la esponga ai presenti .*

*Il Sindaco, avuta la parola, afferma: si tratta di una proposta importantissima per la nostra comunità che vede il Comune di Polizzi Generosa tra i maggiori sostenitori. Va detto che l'iter legislativo si è fermato perche manca il parere favorevole di copertura finanziaria da parte dell'Assessorato regionale guidato dall'Assessore Cracolici. Anche l'associazione Borghi di Italia con il suo Presidente in Sicilia sta sostenendo con forza l'iniziativa. Peraltro riteniamo che rientri nelle competenze speciali della Regione Sicilia e peraltro la Regione Sardegna ha già provveduto. Informo che giorno 4 Agosto si terra a Polizzi Generosa un convegno sul tema che vedrà coinvolti massimi esperti in materia.*

*La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: riteniamo che l'iniziativa sia da sostenere.*

*La Cons. Curatolo, avuta la parola, afferma: a fronte del fenomeno grave e diffuso dello spopolamento riteniamo che l'iniziativa vada sostenuta.*

*Il Cons. Lo Verde Gandolfo, avuta la parola, afferma condivido quanto espresso dagli altri Consiglieri e sottolineo di reputare tale iniziativa più efficace della SNAI.*



*Il Cons. D'Ippolito certo bisognerebbe considerare per quanto tempo durano le agevolazioni alle imprese.*


*Il Sindaco, avuta la parola, afferma: questa iniziativa non va considerata in concorrenza a quella della SNAI ma vanno nella stessa direzione.*

*Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione, pone in votazione la proposta di cui in oggetto, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:*

***FAVOREVOLI:13( Unanimità dei presenti)***

***IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA***

***Di approvare la superiore proposta, avente ad oggetto: Richiesta approvazione disegno di Legge 981/15 denominato "Legge sulla montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane " da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana".***





Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale

Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano

Casco Sandro

Il Segretario Comunale

Dott.

Vincenzo

Pubblicata all'albo pretorio online il 31/07/2017 per la durata di giorni 15.

li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Salvatore Pietro Giresi

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Online, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. \_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente esecutiva
- perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale